COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 2127 DEL 18/07/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA N. 495 DEL 30/04/1986, (CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/1985), P.G. 12379 DEL 03/12/1985 – U.T. 4216/1986, RELATIVA AL FABBRICATO CENSITO AL CENS. DI GRIGNANO POL., F. 26, MAPP. 615 SUB 1- 2 - 3

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti S.U.E. all'arch. Rizzieri Roberto;

PRESO ATTO che con prot. 72167 dell'8/10/2021 è pervenuta l'istanza di rettifica/integrazione del Condono Edilizio, ex L. 47/1985, prot. 12379/1986 del 30/04/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498, successivamente integrata con prot. 31280 del 06/05/2022, prot. 39319 dell'1/06/2022 e prot. 41879 del 10/06/2022, presentata dai proprietari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, relativa al fabbricato residenziale sito a Rovigo-Grignano Pol., in via Scolo Valdentro, n. 50, censito al Cens. di Grignano Polesine, F. 26, mapp. 615 sub. 1-2-3;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, n. 2 marche da bollo, una relativa all'istanza (n. Id. 01201593123046 del 05/10/2021) e una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01210913751937 dell'11/06/2021), ricevuta pagamento diritti segreteria, delega e procura al professionista incaricato, documenti di identità della proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Guolo Patrick, documentazione fotografica, Tav. 01 (stato autorizzato), Tav. 02 (Stato di Rettifica), Tav. 03 (Comparativa), ecc.;

ATTESO che:

- l'immobile è stato autorizzato con Licenza Edilizia del 07/05/1968 - prot. 5063/1968, U.T. 214/1968 e successivamente ampliato con Licenza Edilizia del 06/04/1974, prot. 13376/1973, U.T. 1252/1973;
- in data 30/04/1986, l'allora proprietario ha presentato istanza di Condono Edilizio ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edlizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498 per la realizzazione di due verande, garage - pollaio staccati;
- l'attuale tecnico, in fase di rilievo del fabbricato, ha riscontrato che l'elaborato grafico allegato al Condono Edilizio presenta degli errori, quali:

a) fabbricato principale: rettifica del sedime, della forometria, della conformazione del tetto, della conformazione della scala esterna, delle lievi modifiche dimensionali delle verande, della conformazione della muratura portante e dei pilastri del vano ripostiglio, delle altezze interpiano solai e loro dislocazione e della realizzazione del marciapiede perimetrale al fabbricato;
b) fabbricato accessorio: rettifica del sedime, della forometria e dell'altezza;
c) lotto: rettifica dell'accesso pedonale e carraio e della recinzione in muratura, metallo e maglie metalliche;

PRESO ATTO, dalla comparazione del condono con le licenze edilizie, che le difformità non sanate con la Concessione Edilizia a sanatoria n. 498/1994 riguardano:

a) diverso sedime e localizzazione nel lotto (sia del fabbricato principale che delle adiacenze);
b) modifiche ai prospetti: forometria, conformazione tetto e scala esterna (sia del fabbricato principale che delle adiacenze);
c) modifiche alle altezze interne;
d) rettifica dimensioni verande;
e) integrazione delle difformità non rilevate nella domanda originaria (negli elaborati allegati al condono lo "stato originario" rappresentato non corrisponde allo stato autorizzato con i precedenti edilizi; cambio di utilizzo di vani interni);

RILEVATO, pertanto, che con l'istanza sopraccitata la proprietà ha chiesto la rettifica/integrazione del Condono Edilizio ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, geom. Guolo Patrick, nelle Tavole allegate alla presente, non ostensibili;

VERIFICATA la documentazione in atti (Licenze Edilizie e Condono rilasciato), è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico di parte dell'epoca nel rappresentare l'immobile nel Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498 e del tecnico comunale che in fase istruttoria della pratica di condono non ha verificato le incongruenze con le Licenze Edilizie;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edlizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498, come rappresentato nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edlizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498, relativo al fabbricato residenziale sito a Rovigo-Grignano Pol., in via Scolo Valdentro, n. 50, censito al Cens. di Grignano Polesine, F. 26, mapp. 615 sub. 1-2-3, come rappresentato dal geom. Guolo Patrick, nelle Tavole allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale non ostensibili;

3. di dare atto che l’imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id: n. Id.01210913751937 dell’11/06/2021;

4. di disporre che il presente provvedimento venga rilasciato alla ditta istante (indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), per il tramite del tecnico incaricato, geom. Guolo Patrick;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia inserito nella Concessione Edilizia a sanatoria ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 12379/1986 – U.T. 4216/1986, rilasciato in data 26/05/1994 con il n. 498, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti”;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale